



Città di Camerino

(Provincia di Macerata)

Cod. ISTAT 43007

COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DEL *CONSIGLIO COMUNALE* NUMERO 19 DEL 26-03-2021

OGGETTO:

SISMA 2016 - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DEL COMUNE DELLE AREE OCCUPATE PER LA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE EMERGENZIALI - ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 18:00, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunito in videoconferenza per emergenza covid-19, ai sensi dell'Ordinanza del Sindaco n. 39 del 31/03/2020, il Consiglio Comunale, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti "P" e assenti "A" i consiglieri:

Sborgia Sandro	P	Marassi Luca	P
Ortenzi Anna	P	Ortolani Maria Giulia	P
Jajani Lucia	P	Pasqui Gianluca	P
Fanelli Marco	P	Nalli Antonella	A
Sfascia Stefano	P	Lucarelli Roberto	P
Pennesi Riccardo	P	Falcioni Stefano	P
Sartori Giovanna	P		

Assegnati n. 13 In carica 13 Assenti n. 1 Presenti n. 12

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dr. Paolo Cristiano

Assume la presidenza il Dr. Sandro Sborgia nella sua qualità di SINDACO.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

Pennesi Riccardo

Ortolani Maria Giulia

Lucarelli Roberto

Il Sindaco Presidente: “Si tratta della necessità di acquisire al patrimonio le aree occupate per la realizzazione delle SAE. Trascorso il termine di cinque anni bisogna ottemperare all’obbligo di legge restituendo le aree nel caso in cui la fase emergenziale sia terminata, ovvero acquisirle al patrimonio del comune. Atteso il fatto che a distanza di quasi cinque anni dagli eventi sismici siamo ancora in fase emergenziale e quindi è ancora necessario utilizzare quelle aree, occorre procedere all’acquisizione delle aree”.

Consigliere Roberto Lucarelli: “Va bene l’esproprio, perché penso sia cosa buona acquisire al patrimonio importanti opere delle quali stiamo beneficiando. Penso che siano stati fatti lavori dove, al di là delle SAE, sono state realizzate infrastrutture che hanno sistemato molte situazioni. Il dubbio che entra poco in questa delibera, ma vorrei che l’amministrazione la portasse avanti, sono le tante opere che erano previste ove il comune è stato sempre marginale come responsabilità e come capacità decisionale, se non quella della trattativa di portare a casa il più possibile. Mi riferisco all’incrocio che è sulla 256, cioè ingresso a Le Cortine. L’unico momento di interpellato che il comune ha avuto è quando ha approvato il layout per fare una rotatoria che poteva permettere sia l’ingresso che l’uscita di quella strada che oggi è soltanto in uscita, e penso che con la rotatoria avremmo sistemato anche l’inconveniente di dover chiudere oggi all’uscita delle scuole per i pullman. Quell’opera è ancora in essere ed è riportata ancora nel layout. Sono certo che l’ERAP incaricò un ingegnere per fare uno studio sulla rotatoria. ANAS faceva qualche problema sulla rotatoria, in ordine al centro abitato, nel senso di spostarlo verso Canepina per autorizzarla. E’ una rotatoria dove, immagino che con la Pedemontana lo svincolo nord di Camerino diventerà importante, oggi è importante che si completi con le opere di urbanizzazione delle SAE. Quella strada l’amministrazione l’ha tenuta sempre chiusa per far realizzare la rotatoria da tutti gli enti interessati. Oggi è aperta e resta più complicato. Tenterei, Sindaco, perché è un’opera che risolve alla città tante problematiche e soprattutto renderà l’incrocio più sicuro. In ultimo, ma questo non è solo Camerino ma tutti i comuni che hanno le SAE, oggi andiamo ad acquisire beni non ancora collaudati, né le opere di urbanizzazione, né le SAE. Quando andiamo a fare l’esproprio, che è subordinato al collaudo, bisogna fare attenzione che ci sia corrispondenza con il layout approvato. Quello che il comune ha chiesto è quello riportato sul layout. Tutte le varianti sono state discusse con il comune ma il comune non aveva possibilità di approvare le varianti. Quello che ci vede favorevoli è l’acquisto delle aree ma che si porti avanti anche e soprattutto l’incrocio per risolvere tante problematiche perché la strada è molto trafficata e anche molto pericolosa. E’ importante che venga presa in carico la realizzazione che andrebbe a completare con il marciapiede e il terminal bus il collegamento della zona san Paolo, Montagnano, Le Mosse”.

Il Sindaco Presidente: “Non sfuggono a questa amministrazione le osservazioni che lei ha fatto, come non è sfuggito affatto il riferimento alla strada che da Le Cortine immette su via D’Accorso, ma in quel momento era necessario soddisfare le esigenze di coloro che occupano quel sito e che dovevano avere uno sbocco sulla strada statale. Bisognerà continuare con la Protezione Civile per il rispetto di quello che era stato stabilito in prima battuta”.

Assessore Marco Fanelli: “Volevo aggiungere che con il comandante della Polizia Municipale Isidori abbiamo interessato l’ANAS in un incontro per ridefinire quella che era l’area urbana per quel tratto stradale. Quello che dice il consigliere Lucarelli è giusto e abbiamo iniziato a lavorarci”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- I territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 e seguenti;
- I predetti ultimi eventi hanno determinato un ulteriore aggravamento della situazione di criticità, impattando in modo grave sui territori e le popolazioni già colpite;
- Con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”*, è stato dichiarato lo stato di emergenza, tuttora persistente in riferimento all’intero territorio comunale;
- Successivamente è stato emanato il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”*, convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, integrato da D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 recante *“Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”*, convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017 n. 45 (di seguito anche solo “decreto legge”);
- Sempre in seguito agli eccezionali eventi sismici del 2016 sono state emanate specifiche Ordinanze di Protezione Civile, ivi comprese le Ordinanze CDPC n. 388/2016, n. 391/2016, n. 392/2016, n. 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;
- Tali fenomeni sismici hanno provocato gravi danni agli immobili pubblici e provati, diffusi crolli, l'interruzione dei servizi essenziali e un complessivo aggravamento delle condizioni di vita nelle zone interessate;
- E’ stato necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;
- Nelle more dell’avvio della ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita è stato imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in particolare all’integrità della vita ed alla salubrità dell’ambiente;
- Pertanto si è reso necessario acquisire la disponibilità di aree da adibire all’installazione e insediamento delle "strutture abitative di emergenza" (S.A.E.) ad uso della popolazione rimasta priva di abitazione principale, sino alla ricostruzione degli edifici distrutti o dichiarati inagibili;
- Per garantire la continuità didattica dell’UNICAM è stato necessario allestire un campo container da 250 posti letto ai sensi dell’art. 1 dell’OCDPC n.408/2016;

- Si è reso inoltre necessario ed urgente acquisire la disponibilità di aree per la delocalizzazione, ai sensi dell'art. 3 dell'OCDPC n.408/2016, delle numerose attività economiche e commerciali che avevano la sede operativa all'interno del Centro Storico, gravemente danneggiato e pertanto dichiarato "zona rossa", al fine di poter assicurare la continuità produttiva di un tessuto economico gravemente penalizzato e danneggiato dalla crisi sismica, tra queste, è stata individuata anche l'area sita in Località SAN PAOLO tra le vie Madonna delle Carceri e Ottaviani Fg. 48 P.lle 454 - 432;
- Con D.G. N. 15 del 10/03/2017 sono state individuate le aree da sottoporre a verifica e parere geo-idrogeologico da parte della Regione Marche ai fini di quanto sopra;
- In seguito ai sopralluoghi effettuati dal CNR IRPI e dei sopralluoghi speditivi effettuati dalle Regione Marche, sono state acquisite agli atti dell'Ente le idoneità e relative prescrizioni in ordine alle aree individuate con la predetta Delibera G.C. n.15/2017;

VISTE le ordinanze del Capo Dipartimento Protezione Civile:

- **l'art. 5 comma 1, art. 6 dell'OCDPC n. 388/2016** il quale prevede che, per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
 - - ... omissis ...
 - Legge 7 agosto 1990 n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14 ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
 - decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
 - decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, articolo 40, 43 comma 1, 44-bis e 72;
 - ...omissis....
 - leggi e altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza"
- **l'art. 6 dell' OCDPC n. 388/2016** "Occupazioni di Urgenza: Per le attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dagli eventi di cui alla presente ordinanza, i Sindaci possono provvedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni adottando tempestivamente il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, e procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni."

- **l'art. 3 comma 1 dell' OCDPC n. 389/2016** il quale prevede che “gli interventi da realizzare ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 citata in premessa, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti”
- **l'art. 1, comma 2 dell' OCDPC n. 394/2016** il quale prevede che i Comuni interessati provvedono alla ricognizione e quantificazione dei fabbisogni considerando i soli edifici situati nelle zone rosse o dichiarati inagibili con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, questi ultimi qualora non di rapida soluzione. Su tali basi, i suddetti Comuni provvedono all’elaborazione delle proposte di individuazione delle aree utilizzabili, anche tenendo conto delle esigenze di natura non abitativa di cui all’articolo 2 della presente ordinanza. L’individuazione delle aree destinate ad ospitare le S.A.E. è definita dalla Regione d’intesa con il Comune, previo esperimento delle necessarie verifiche di idoneità svolte dalle medesime Regioni, nell’ambito del più generale coordinamento e del modello operativo di cui agli articoli 1 e 2 dell’ordinanza n. 388/2016, assicurando la preferenza delle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle esigenze abitative dei nuclei familiari.”
- **l'art 3 comma 5 dell' OCDPC n. 394/2016** il quale prevede che “per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente ordinanza, i soggetti ivi previsti, per gli aspetti di rispettiva competenza, possono procedere, nella misura eventualmente strettamente necessaria e con i limiti già previsti, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 5 e 6 dell’ordinanza n. 388/2016”;
- **l'art 3 comma 6 dell' OCDPC n. 394/2016** il quale prevede che “fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, ultimo periodo della presente ordinanza, ai fini dell’utilizzo delle aree necessarie per l’attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 6 della presente ordinanza, si procede, nei limiti indicati dalle disposizioni di cui al comma 5, in deroga alle vigenti disposizioni. A tal fine le Regioni definiscono, d’intesa con i Comuni interessati, le necessarie procedure volte a consentire a questi ultimi di provvedere all’acquisizione delle aree idonee al patrimonio pubblico, ovvero alla relativa locazione, nel rispetto del principio di economicità e dell’esigenza di limitare le modifiche all’uso dei suoli nei territori interessati.
- **l’art 6 OCDPC n. 394/2016** “Pianificazione degli interventi per finalità sociali e per la continuità delle attività economiche e produttive.
 - 1. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, d’intesa con i Comuni, con riferimento ai rispettivi territori, in raccordo con le attività di cui agli articoli 1 e 2, pianificano l’ulteriore fabbisogno di spazi per la realizzazione di strutture temporanee con finalità sociali ovvero volte a consentire la continuità delle attività economiche e produttive preesistenti.
 - 2. Le pianificazioni di cui al comma 1 sono sviluppate in stretto raccordo con le associazioni di categoria e di rappresentanza delle attività economiche e di impresa, nonché con i soggetti competenti e interessati alla realizzazione delle

strutture con finalità sociali, anche in relazione ad eventuali donazioni a ciò destinate.”

- **l'art. 1 (Accoglienza della popolazione con il ricorso a strutture e moduli abitativi provvisori – container) dell'OCDPC n. 408/2016** avente ad oggetto: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”
- **l'art. 3 OCDPC n. 408/2016 “Disposizioni per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive.**
 - 1. In attuazione dell'art. 1, comma 5 della delibera del Consiglio dei Ministri adottata in data 31 ottobre 2016, in via di prima applicazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera e) della legge n. 225/1992, le Regioni Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo, ovvero i rispettivi Presidenti, sono individuate quali soggetti attuatori per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a consentire la continuità delle preesistenti attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici di cui in premessa.
 - 2. Fermo restando quanto previsto all'art. 6 dell'ordinanza n. 394/2016, per le finalità di cui al comma 1, le predette Regioni provvedono, d'intesa con i Comuni interessati oltre che in eventuale raccordo con le associazioni di categoria e di rappresentanza delle attività economiche e di impresa, alla ricognizione e quantificazione dei relativi fabbisogni, nonché all'individuazione delle aree ove effettuare il posizionamento delle strutture temporanee, assicurando la preferenza alle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle riscontrate esigenze economiche e produttive.
 - 3. Le Regioni di cui al comma 1 procedono, con i poteri di cui all'art. 3, comma 5 della citata ordinanza n. 394/2016, alla individuazione delle aree, d'intesa con i Comuni che provvedono alla loro acquisizione, nonché alla predisposizione delle aree, anche avvalendosi di altre componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione civile, nonché all'acquisizione, anche mediante noleggio ed all'installazione delle strutture temporanee di cui al presente articolo.
 - 4. Il fabbisogno finanziario discendente dall'espletamento delle iniziative di cui al comma 3 è sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

VISTO:

- **Il Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189**, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016” e s.m.i. ed in particolare l'art. 4 – bis contenente disposizioni in materia di strutture abitative d'emergenza (SAE), che prevede al comma 1) “...I provvedimenti di localizzazione su aree private comportano la dichiarazione di sussistenza di grave necessità pubblica e valgono anche quale provvedimenti di occupazione d'urgenza ai sensi dell'articolo

7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.”

VISTA:

La nota relativa all’Accordo Quadro Nazionale, tra il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e l’Agenzia delle Entrate AGE. AGEDC001. R. Ufficiale 0150439 del 27-09-2016 inerenti la fornitura dei dati cartografici e catastali e per il supporto alle attività di Protezione Civile **e nello specifico l’Art. 1 comma 5 “effettuare le stime delle indennità di occupazione e di espropriazione dei terreni presi in possesso”.**

VISTO:

- **Il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.** – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità ed in particolare gli Artt. 50,54;
- **L’art. 1 Comma 750 della Legge di Bilancio 2018 n. 205 del 27/12/2017** *“Al fine di trasferire le strutture abitative d'emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito i territori del centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, i medesimi comuni, le regioni, l'Agenzia del demanio e il Dipartimento della protezione civile possono stipulare accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con i quali si disciplinano, altresì, le procedure per l'attivazione degli interventi di manutenzione. Gli oneri amministrativi derivanti dall'attuazione del presente comma sono a carico dei bilanci dei comuni cui è trasferita la proprietà delle strutture abitative di emergenza, ad esclusione di quelli scaturenti dagli eventuali espropri disposti ai sensi dell'articolo 1 della citata ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 2016 finanziati a valere sulle risorse previste dalla medesima ordinanza. I comuni sono responsabili del mantenimento dell'efficienza delle strutture da utilizzare per esigenze future di protezione civile o per lo sviluppo socioeconomico del territorio. Le strutture di cui al presente comma sono esenti dall'imposta per l'accatastamento di nuovi fabbricati.”*
- **Il DL n. 189/2016, Art. 1, comma 4-quinquies** (Comma inserito dall’art. 57, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.), ha prorogato lo stato di emergenza derivante dalla crisi sismica 2016 al 31/12/2021;

RILEVATO che:

- Le aree utilizzate per gli scopi sopra descritti sono dettagliatamente e puntualmente identificate nell’elenco allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- Tali aree sono state occupate temporaneamente ed in via di urgenza per il periodo necessario al venir meno dello stato di necessità e comunque entro il termine di 60 mesi;

VISTA:

- La nota del Servizio Protezione Civile Regione Marche Soggetto Attuatore Sisma 2016 assunta al protocollo al N.22626 del 13/11/2019, con la quale vengono proposte le procedure per la definizione del programma di acquisizione delle aree occupate;

CONSIDERATO che:

- Con nota protocollo N.25065 del 11/12/2019, è stato richiesto al Servizio Protezione Civile Regione Marche Soggetto Attuatore Sisma 2016 il fabbisogno necessario per l'occupazione temporanea e per l'esproprio delle aree occupate dal quale risulta:
 - un valore di esproprio complessivo di circa 6.100.000,00 €.
 - Una stima per l'occupazione temporanea, quantificata per un lasso temporale di 5 anni (60 mesi), e pertanto un indennizzo complessivo pari a 2.600.000,00 €.

Oltre ulteriori oneri per:

- Maggiorazioni per cessione bonaria;
- Indennità per frazioni residue, disagiati utilizzo;
- Spese tecniche per commissioni;
- Spese tecniche per Rilievi, accatastamenti, frazionamenti, riconfinamenti ecc.
- Eventuali spese legali per contenziosi

E pertanto stimato un indennizzo complessivo al fine del perfezionamento delle occupazioni/espropriazioni è pari a circa € 10.400.000,00 più precisamente definibile in seguito alla realizzazione dei rilievi effettivi delle aree occupate.

DATO ATTO che, con Delibera G.C. n. 13 del 05/02/2020, l'Amministrazione Comunale adottava uno specifico **atto di indirizzo** relativo all'acquisizione al patrimonio del Comune delle aree occupate per la realizzazione delle strutture emergenziali, con la quale veniva – tra l'altro - disposto quanto segue:

- 1) *Di procedere all'acquisizione delle aree emergenziali occupate rimettendo la presente Deliberazione all'approvazione del Consiglio Comunale;*
- 2) *Di approvare l'elenco delle aree emergenziali, già occupate, come dettagliatamente e puntualmente identificate nell'allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;*
- 3) *Dare mandato al Responsabile del Settore 3° -Ricostruzione Pubblica-, di avviare le procedure di cui al DPR 327/2001 per l'acquisizione al patrimonio del Comune delle aree riportate nel citato elenco di cui al punto 3);*
- 4) *Di dare atto che gli oneri finanziari relativi al pagamento delle indennità, sia di occupazione che di esproprio e tutti quelli necessari alla definizione dei frazionamenti e/o per eventuali spese legali, fanno capo ai fondi nazionali*

individuati dal Dipartimento di Protezione Civile per la gestione dell'emergenza sismica con imputazione al capitolo n. 88/11 e 2834/30 del bilancio comunale;

- 5) *Di dare atto che per quanto concerne le strutture emergenziali realizzate dal Dipartimento Protezione Civile, sono ancora in corso le procedure per il collaudo tecnico amministrativo, da parte del soggetto attuatore, delle opere di urbanizzazione e delle strutture abitative ai sensi dell'Art. 102 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., pertanto la presa in carico delle opere e delle strutture è subordinata all'esito positivo di detti collaudi;*

DATO ATTO, inoltre, che:

- tra le aree emergenziali già occupate ed oggetto del procedimento di acquisizione al patrimonio del Comune di cui all'atto di indirizzo assunto con la citata Delibera G.C. n. 13/2020 è ricompresa anche quella denominata "Camerino 2" destinata alla realizzazione di un campo container con 250 posti letto per l'accoglienza degli studenti UNICAM catastalmente identificata, al Fg. 34 Part. 353;
- l'occupazione d'urgenza della menzionata particella è stata dettata dalla necessità di garantire la pronta accoglienza degli studenti dell'Università UNICAM;
- a tutt'oggi i predetti "Moduli Abitativi per Studenti" svolgono ancora la loro funzione;
- allo stato attuale non è dato sapere con certezza il futuro utilizzo dell'area di cui al Fg. 34 n. 353 da parte dell'Università di Camerino;
- questo Comune, nell'ottica di una più generale attività di programmazione urbanistica nonché di riordino e riorganizzazione post – sisma dei servizi e governo del territorio alla quale si sta accingendo, ritiene opportuno differire la decisione circa l'acquisizione definitiva dell'area suindicata a successiva fase, nell'ambito della predetta attività programmatica e di pianificazione;

Pertanto con D.G. N. 77 del 03/07/2020 è stato deliberato tra l'altro:

- Di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, il dispositivo di cui ai punti n. 2) e n. 4) della Delibera di Giunta Comunale n. 13/2020, come segue:
- Di procedere all'acquisizione delle aree emergenziali occupate, ad eccezione dell'area emergenziale, identificata nell'allegato elenco di cui al successivo punto 3) al Foglio 34, Particella 353, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, rimettendo la presente Deliberazione all'approvazione del Consiglio Comunale";
- Dare mandato al Responsabile del Settore 3° -Ricostruzione Pubblica-, di avviare le procedure di cui al DPR 327/2001 per l'acquisizione al patrimonio del Comune delle aree riportate nel citato elenco di cui al punto 3), ad eccezione dell'area emergenziale, ivi identificata al Foglio 34, Particella 353";
- Di confermare che resta fermo ed invariato il restante contenuto del dispositivo di cui alla Delibera G.C. n. 13/2020;

VISTA:

- La nota della regione Marche P.F. Soggetto Attuatore Sisma 2016 n. 1388940 del 11-12-2020, assunta in pari data al Protocollo generale dell'ente al n. 27122 con la quale viene richiesto all'Ente di procedere, tra l'altro, a dare avvio alla procedura di

esproprio entro il 31-01-2021;

ATTESO CHE:

- Il D.L. n. 34/2019, all'art. 49-ter, comma 1) prevede: *“Fermi restando gli obblighi di manutenzione coperti da garanzia del fornitore, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture d'emergenza di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 compete ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nel centro Italia dal 24 agosto 2016, nei cui territori le medesime strutture sono ubicate.”*;
- Il Dipartimento di Protezione Civile con ordinanza n. 624 del 19-12-2019, art. 1) ha stabilito che:
 - o *“Comma 1. In attuazione dell'art. 49-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, fermi restando gli obblighi di manutenzione coperti da garanzia del fornitore e quanto comunque previsto nei singoli contratti di appalto stipulati dai soggetti attuatori ai sensi dell'ordinanza n. 388/2016, la manutenzione delle strutture d'emergenza ivi indicate, nonché delle strutture di cui all'art. 9 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 460 del 15 giugno 2017, è svolta dai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nel centro Italia dal 24 agosto 2016, nei cui territori le medesime strutture sono ubicate, anche in forma associata tra più enti, disponendo i necessari interventi. Con le medesime modalità si provvede alla manutenzione delle aree esterne su cui insistono le medesime strutture.*
 - o *“Comma 2. Al fine di agevolare modalità operative uniformi e realizzare economie di scala, le regioni, su delega dei comuni interessati, possono organizzare la gestione della manutenzione di cui al precedente comma, coordinando gli interventi, anche avvalendosi degli enti strumentali competenti in materia. Detti enti possono dotarsi di apposita struttura dedicata i cui costi di funzionamento sono coperti mediante le risorse assegnate alle regioni e nella misura necessaria alla completa gestione del servizio, secondo quanto disposto dall'art. 3.”*
- La Regione Marche, con D.G.R. n. 683/2020, in attuazione dell'Ordinanza di Protezione Civile n.624/2019 ha individuato l'ERAP Marche quale Ente strumentale deputato alle attività di manutenzione delle strutture emergenziali;
- Con nota n. 1044 del 16-01-2020 l'Amministrazione comunale ha manifestato la volontà di concedere all'ERAP il servizio di manutenzione delle Aree Emergenziali post sisma 2016;
- Il servizio di manutenzione da parte dell'ERAP Marche è attivo dal mese di Novembre 2020;

CONSIDERATO che:

- Le aree acquisite nell'ambito della realizzazione delle strutture emergenziali sono tutte finalizzate a consentire il mantenimento del tessuto sociale ed economico del Comune fino all'avvenuto ripristino delle normali condizioni di vita;
- Lo stato attuale della "Ricostruzione" purtroppo risulta ancora tale da rendere necessario mantenere in funzione tali allestimenti emergenziali ancora per un tempo ad oggi non definibile con certezza ma sicuramente ancora per alcuni anni;
- Tale situazione, circa lo stato di avanzamento della Ricostruzione e le tempistiche ad oggi riscontrate in merito alle istruttorie degli interventi, sommate ai tempi per l'effettiva esecuzione dei lavori, non era prevedibile al momento dell'individuazione delle aree e allestimento delle stesse;
- Ad oggi risulta quindi necessario prendere atto che tutte le soluzioni emergenziali dovranno essere mantenute in funzione per ancora molto tempo, non puntualmente definibile, ma sicuramente superiore al termine massimo di 60 mesi previsti dalle rispettive ordinanze di occupazione;
- Le aree interessate sono state urbanizzate e pertanto la loro restituzione ai proprietari nello stato originario comporterebbe oneri aggiuntivi per il ripristino dei luoghi;

RISULTA quindi necessario ed indispensabile procedere all'acquisizione delle aree in precedenza occupate, al fine di destinarle, in conformità alle previsioni dell'art. 1, comma 750 della L.205/2017 *"per esigenze future di protezione civile o per lo sviluppo socioeconomico del territorio"*;

DATO ATTO che:

- L'ufficio in seguito alla nota di cui sopra della Regione Marche P.F. Soggetto Attuatore Sisma 2016 n. 1388940 del 11-12-2020, assunta in pari data al Protocollo generale dell'ente al n. 27122 e in attuazione di quanto disposto dalla D.G. N.13 e 77 del 2020 ha inviato l'avviso di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e contestualmente comunicato, ove disponibili gli indennizzi estimativi redatti dall'Agenzia Entrate come di seguito indicato:

AREA S.A.E.	NOTA AVVIO DEL PROCEDIMENTO
AREA SAE VARANO	Prot. 2442 del 27/01/2021
AREA SAE PIEGUSCIANO	Prot. 2443 del 27/01/2021
AREA SAE VALLICELLE 2	Prot. 2444 del 27/01/2021
AREA SAE VALLICELLE 4	Prot. 2446 del 27/01/2021
AREA SAE SANT'ERASMO	Prot. 2455 del 27/01/2021
AREA SAE MERGNANO SAN SAVINO	Prot. 2648 del 29/01/2021
AREA SAE VALLICELLE 3	Prot. 2706 del 29/01/2021
AREA SAE ARCOFIATO	Prot. 2709 del 29/01/2021
AREA SAE LE CORTINE – LE	Prot. 2710 del 29/01/2021

CORTINE AMPLIAMENTO	
AREA SAE SAN PAOLO	Prot. 2722 del 29/01/2021
AREA DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE IN LOC. SAN PAOLO	Prot. 3540 del 10/02/2021
AREA MODULI ABITATIVI PER STUDENTI SOLO PER LA PORZIONE RELATIVA AL MARCIAPIEDE LUNGO EX-SP 256 MUCCESE	Prot. 4115 del 17/02/2021

Nella stessa nota veniva inoltre precisato che l'effettivo indennizzo sarà quantificato con riserva di verifica della reale consistenza e occupazione dei terreni in oggetto.

DATO ATTO inoltre che:

Per quanto concerne le strutture emergenziali realizzate dal Dipartimento Protezione Civile, sono ancora in corso le procedure per il collaudo tecnico amministrativo, da parte del soggetto attuatore, delle opere di urbanizzazione e delle strutture abitative ai sensi dell'Art. 102 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., pertanto la presa in carico delle opere e delle strutture è subordinata all'esito positivo di detti collaudi;

PRESO INOLTRE ATTO CHE:

- A) Gli oneri finanziari relativi al pagamento delle indennità, sia di occupazione che di esproprio e tutti quelli necessari alla definizione dei frazionamenti e/o per eventuali spese legali, fanno capo ai fondi nazionali individuati dal Dipartimento di Protezione Civile per la gestione dell'emergenza sismica, come da nota della Regione Marche-Servizio Protezione Civile-Soggetto attuatore sisma 2016- del 21/01/2020 prot. n. 1270;
- B) Con nota Prot. n. 5387 del 04/03/2021 è stata inviata alla Regione Marche P.F. Soggetto Attuatore Sisma 2016, la stima del fabbisogno per quanto al punto A), confermando la richiesta di € 10.400.00,00 già inoltrata in data 11-12-2019, prot. 22626.

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed in particolare l'art. 42 competenze del consiglio
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

VISTI i seguenti pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000:

- in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 3^a Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica Ing. Marco Orioli: favorevole;

- in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario Dr Giuliano Barboni: favorevole;

Eseguita la votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	12
Consiglieri assenti	n.	1 (Nalli)
Voti favorevoli	n.	12

DELIBERA

- 1) Di approvare la premessa, che costituisce parte integrante sostanziale e motivazionale del presente dispositivo;
- 2) Di procedere all'acquisizione delle aree emergenziali occupate *ad eccezione dell'area denominata "Camerino 2" destinata alla realizzazione di un campo container con 250 posti letto per l'accoglienza degli studenti UNICAM identificata al Foglio 34, Particella 353*;
- 3) Di approvare l'allegato elenco e planimetrie delle aree emergenziali, già occupate, in cui le stesse sono dettagliatamente e puntualmente identificate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) Di dare atto che le aree suddette sono destinate, in conformità alle previsioni dell'art. 1, comma 750 della L.205/2017 *"per esigenze future di protezione civile o per lo sviluppo socioeconomico del territorio"*;
- 5) Dare mandato:
 - Al Responsabile del Settore 3° -Ricostruzione Pubblica-, di procedere ai sensi del DPR 327/2001 per l'acquisizione al patrimonio del Comune delle aree riportate nel citato elenco di cui al punto 3), ad eccezione dell'area denominata "Camerino 2", previa verifica della consistenza delle superfici effettivamente occupate e quindi restituzione ai legittimi proprietari delle aree non utilizzate e/o non strettamente necessarie all'allestimento delle aree emergenziali;
 - Al Responsabile del Settore Finanziario di procedere per quanto di competenza ai fini dell'attuazione del presente provvedimento;
- 6) Di dare atto che gli oneri finanziari relativi al pagamento delle indennità, sia di occupazione che di esproprio e tutti quelli necessari alla definizione dei frazionamenti e/o per eventuali spese legali, fanno capo ai fondi nazionali individuati dal Dipartimento di Protezione Civile per la gestione dell'emergenza sismica con imputazione al capitolo n. 88/11 e 2834/30 del bilancio comunale;
- 7) Di dare atto che per quanto concerne le strutture emergenziali realizzate dal Dipartimento Protezione Civile, sono ancora in corso le procedure per il collaudo tecnico amministrativo, da parte del soggetto attuatore, delle opere di urbanizzazione e delle strutture abitative ai sensi dell'Art. 102 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., pertanto la presa in carico delle opere e delle strutture è subordinata all'esito positivo di detti collaudi;

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con altra votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	12
Consiglieri assenti	n.	1 (Nalli)
Voti favorevoli	n.	12

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 26-03-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Ing. Marco Orioli

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 26-03-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Dr. Giuliano Barboni

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Dr. Sandro Sborgia

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Paolo Cristiano

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 748

Camerino, 09-04-21

Il Responsabile del Settore 1
F.to Dr. Francesco Maria Aquili

Per copia conforme all'originale
Camerino, 09-04-21

Il funzionario delegato
Dr. Francesco Maria Aquili

Certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-03-2021 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario generale
F.to Dr. Paolo Cristiano